CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLA LEGGE SULLE BONIFICAZIONI DELLE PALUDI E DEI TERRENI PALUDOSI

Art. unico

Articolo 1° legge 25 giugno 1882

Al Governo sono affidate la suprema tutela e la ispezione sulle opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose.

Versione in vigore dal 3 luglio 1900, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il Testo unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi
Estremi	Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195
Titolo	I — Delle bonificazioni in generale e delle disposizioni particolari a quelle di 1ª o 2ª categoria
Capo	I — Delle bonificazioni in generale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1900

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-il-testo-unico-della-legge-sulle-bonificazioni-delle/art-unico-articolo-1-legge-25-giugno-1882/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it